

n. 1704/2023 r.g.



Tribunale Ordinario di Chieti

Il giudice dott. Marcello Cozzolino, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.6.2024,

preso atto del fatto che non vi è contestazione tra le parti in merito alla necessità di estromettere dal giudizio la convenuta (omissis), che (vista la necessità di provvedere sulle spese) dovrà essere dichiarata con sentenza, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.,

ammette la prova testimoniale richiesta dagli attori, e la prova contraria richiesta dalla convenuta,

ammette l'interpello degli attori e la prova testimoniale richiesta dai convenuti, nonché la prova contraria richiesta dagli attori,

osservato che non risulta essere stata formulata alcuna richiesta di interrogatorio dei legali rappresentanti delle società convenute, richiesta che comunque non potrebbe essere accolta, in considerazione del fatto che la mancata conoscenza dei fatti renderebbe l'interrogatorio privo di effetti confessori,

ritenuto di differire la decisione sulla richiesta di c.t.u. all'esito della prova orale,

visto l'art. 81bis d. att. c.p.c., fissa:

l'udienza dell'11.9.2024 ore 11.15 per la rimessione in decisione della causa con riguardo alla estromissione della convenuta (omissis), udienza in relazione alla quale concede alle parti i termini ex art. 189 comma 1 n. 1, 2 e 3 c.p.c., nella misura, rispettivamente, di giorni 30, 15, e 5; nella medesima udienza verrà svolto anche l'esame dei testi sig.ri (omissis) e (omissis), anche a prova contraria sui capitoli ammessi di parte convenuta;

l'udienza del 9.10.2024 ore 9.30 per l'interrogatorio degli attori;

- l'udienza del 13.11.2024 ore 9.30 per l'esame dei testi (omissis) e (omissis), anche a prova contraria sui capitoli ammessi di parte attrice;
- l'udienza del 19.11.2024 per la decisione sulla richiesta di c.t.u., udienza sostituita ex art. 127ter c.p.c. con il deposito di note scritte, per cui concede termine perentorio sino al 19.11.2024;
- l'udienza del 9.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, sostituita ex art. 127ter c.p.c. con il deposito di note scritte, per cui concede termine perentorio sino al 9.4.2025, ed in relazione alla quale concede alle parti i termini ex art. 189 comma 1 n. 1, 2 e 3 c.p.c., nella misura, rispettivamente, di giorni 30, 15 e 5

Si comunichi

Chieti, li 17.5.2024

Il Giudice
Marcello Cozzolino